

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Il ricorrente, cointestatario assieme all'aderente al ricorso, riferisce di aver attivato a distanza il 22/10/2024 e il 29/10/2024 presso l'intermediario odierno resistente due depositi vincolati del rispettivo importo di € 55.000,00 e di € 50.000,00, al tasso del 3,6%, non estinguibili anticipatamente e della durata di tre anni.

Segnala che il 05/11/2024 il medesimo intermediario alzava al 3,9 % la remunerazione sulle linee non svincolabili a 36 mesi.

Pertanto, nella medesima data esercitava a mezzo pec, ai sensi del codice del consumo, il diritto di recesso dai due summenzionati rapporti, invocando le condizioni più vantaggiose.

Lamenta che non è stato accordato lo svincolo delle somme precedentemente depositate.

Chiede, quindi, il riconoscimento di € 699,30, "*o quella maggiore o minore somma che si riterrà equa*", a titolo di risarcimento, pari ai maggiori interessi che avrebbe percepito "*se il diritto di ripensamento fosse stato concesso*".

Costituitosi, l'intermediario premette che, in data 17/10/2019, sottoscriveva con il ricorrente e il cointestatario del ricorso un contratto di conto corrente e che contestualmente venivano accesi due conti accessori, di cui uno di deposito con funzione di risparmio, collegato per espressa previsione contrattuale al conto corrente.

Precisa che il conto deposito offre ai clienti la possibilità di costituire vincoli, anche parziali, sulle somme contabilizzate a proprio credito, i cui termini e condizioni variano sulla base dell'offerta tempo per tempo vigente.

Evidenzia, dunque, che nella comunicazione di recesso i ricorrenti specificavano che la richiesta riguardava solo i depositi aperti il 22/10/2024 e il 29/10/2024 e chiedevano *“di non dare seguito ad essa se dovesse comportare la chiusura anche del contratto di conto corrente o degli altri depositi attivi a noi intestati”*.

Precisa pertanto che la propria valutazione negativa, trasmessa il 25/11/2024, era motivata dal fatto che i ricorrenti avevano assoggettato le somme depositate a un vincolo di 36 mesi e che tale vincolo comporta, ex art. 9 della sottosezione II delle condizioni contrattuali, che il cliente non abbia *“facoltà di disporre delle Somme Vincolate fino alla scadenza del vincolo concordata all’atto della costituzione dello stesso (così detto vincolo senza facoltà di svincolo anticipato)”*; che il termine per esercitare il diritto di recesso o c.d. di ripensamento (*ius poenitendi*) era spirato e, anche ove fosse stato pendente, avrebbe comportato gli stessi effetti del diritto di recesso ordinario; che essi avevano comunque diritto non già di svincolare le somme depositate sulle linee indicate nella loro comunicazione ma di esercitare il diritto di recesso previsto dal contratto all’art. 10.3, che avrebbe comportato però lo scioglimento di tutti i rapporti in corso, cosa che i ricorrenti stessi avevano chiesto di escludere con la loro comunicazione.

Evidenzia che il codice del consumo, invocato dai ricorrenti, non è applicabile alla presente vicenda, atteso che – secondo l’art. 47, co. 1, lett d) del medesimo codice – i “servizi finanziari” (definiti al successivo art. 67-ter come *“qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale”*) sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 48-67 dello stesso, in cui rientra anche il diritto di ripensamento, disciplinato dall’art. 52.

Segnala per completezza che il diritto di recesso previsto anche per i contratti aventi ad oggetto servizi finanziari è disciplinato dall’art. 67-duodecies e decorre, a norma del terzo comma di tale disposizione, *“alternativamente:*

- a) *dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;*
- b) *dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a)”*.

Poiché il contratto di conto deposito era stato concluso il 17/10/2019, quando è stato invocato il diritto di ripensamento il termine di quattordici giorni previsto dalla norma citata era ampiamente decorso. Sostiene che lo spirare di tale termine non può essere obliterato sostenendo che la costituzione di una o più nuove linee vincolate dia luogo a un contratto autonomo, atteso che ciò sarebbe in diretto contrasto con il menzionato art. 67-duodecies.

Quanto al danno lamentato, evidenzia che grava sui ricorrenti l’onere di allegare e provare il nesso di causalità, l’elemento soggettivo e il *quantum*.

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

All’atto delle repliche, il ricorrente ritiene tardiva l’eccezione di inapplicabilità del diritto di ripensamento ex art. 52 del codice del consumo in quanto non tempestivamente sollevata nella lettera di riscontro al reclamo.

Ad ogni buon conto, ritiene applicabili le norme sul ripensamento ai depositi oggetto di ricorso, non essendo in presenza di prodotti finanziari.

Segnala che, a differenza di altri intermediari, la resistente, in presenza del contratto di conto deposito a tempo indeterminato sottoscritto il 07/10/2019 (nel linguaggio tecnico chiamato contratto quadro), considera i singoli vincoli, *“per un mero cavillo formale e giuridico”*, non come autonomi contratti, bensì come *“linee vincolate”* del contratto quadro, per le quali l’intermediario – non ritenendole contratti – non dà informazioni sul diritto di recesso, in contrasto con l’art. 67-septies del codice del consumo, né lo concede ove richiesto.

Evidenza che, al contempo, in contratto l'intermediario si riserva la facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con conseguente estinzione di tutti i vincoli, previo pagamento degli interessi maturati fino alla data di efficacia del recesso.

Ritiene, in ogni caso, che le norme del codice del consumo vadano applicate, per interpretazione estensiva ed analogica, alle linee vincolate attivate nell'ambito del contratto quadro.

Sostiene che in passato altro intermediario ha esercitato il recesso dal contratto quadro di conto deposito e dal contratto di conto corrente, precisando che ciò non avrebbe comportato il recesso dalle singole operazioni di vincolo, considerate quindi alla stregua di autonomi contratti.

Precisa che con la formulazione adottata nella pec di recesso (*"Chiediamo di non dare seguito se essa dovesse comportare anche la chiusura del contratto di conto corrente o degli altri depositi attivi a noi intestati"*) si intendeva manifestare la volontà di recedere, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del codice del consumo, dai soli contratti di deposito vincolato stipulati il 22/10/2024 e il 29/10/2024.

Sostiene che il danno è stato ampiamente provato in quanto, se fosse stato accordato il diritto di ripensamento, avrebbe vincolato le somme a condizioni più vantaggiose, percependo i maggiori interessi indicati nel ricorso.

Poiché il recesso, per espressa previsione dell'art. 67-*duodecies* del codice del consumo, deve avvenire senza penali, la resistente avrebbe dovuto corrispondere anche gli interessi maturati nei pochi giorni di vigenza dei vincoli precedentemente attivati.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

All'atto del controrepliche, l'intermediario sostiene che i ricorrenti confondono la definizione di *"prodotti finanziari"* di cui all'art. 1, co. 1, lett. u) T.U.F. con la definizione di *"servizi finanziari"* di cui all'art. 45, co. 1, lett. n) del codice del consumo, che comprende *"qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento"*, definizione poi ripresa quasi integralmente dal successivo art. 67-*ter*, comma 1. lett. b).

Ritiene pertanto che il servizio di conto deposito rientri nella definizione di *"servizi finanziari"* e sia quindi escluso dall'ambito di applicazione del diritto di ripensamento ex art. 52 del codice del consumo, applicandosi invece la disciplina sul diritto di recesso previsto per i contratti aventi ad oggetto servizi finanziari, disciplinato dall'art. 67-*duodecies*.

Fa presente, pertanto, che la facoltà di recesso è esercitabile entro 14 giorni dalla *"data di conclusione del contratto"* o dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni contrattuali prescritte, se successiva, evidenziando che secondo l'art. 67-*bis*, co. 2 del codice del consumo la *"data di conclusione del contratto"* è la data in cui viene concluso il contratto quadro e non già le singole operazioni.

Osserva che, come emerge chiaramente dai documenti offerti in prova, ha adempiuto i propri obblighi ex art. 67-*septies* del codice del consumo, informando i ricorrenti in relazione al diritto di recesso previsto per il contratto quadro, ma non per le singole linee vincolate, in quanto la facoltà di svincolo anticipato è esclusa dalle condizioni contrattuali accettate dai ricorrenti.

Sostiene che il confronto con altri istituti non è rilevante ai fini della disciplina contrattuale *de qua*, atteso che le offerte di svincolo anticipato sono spesso correlate a tassi inferiori e condizioni differenti e la diversità dei modelli contrattuali è segno di un'autentica concorrenza tra i vari operatori e non può costituire parametro di legittimità.

Aggiunge che la scelta di utilizzare il contratto quadro risponde ad esigenze di razionalizzazione e trasparenza e trova riscontro nella prassi bancaria, mentre l'assenza di contratti autonomi per ciascun vincolo è espressione della natura di *"operazione bancaria"* della costituzione di un deposito vincolato e di una struttura negoziale lecita e coerente con la normativa vigente.

Fa presente che il ricorso all'applicazione analogica del diritto di recesso presuppone una lacuna normativa inesistente nel caso di specie, essendo la materia regolata dal contratto sottoscritto e dalle norme di settore.

Sostiene infine che il danno lamentato non è giuridicamente ingiusto né risarcibile atteso che, per essere risarcibile, deve derivare dalla lesione di un interesse protetto, che nel caso in esame non ricorre.

Evidenzia infatti che l'ordinamento non riconosce ai risparmiatori il diritto di approfittare della migliore offerta disponibile sul mercato, a scapito degli impegni assunti contrattualmente.

Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, il ricorrente lamenta il diniego opposto dalla resistente al recesso esercitato in data 05/11/2024 da due depositi vincolati a 36 mesi di € 55.000,00 ed € 50.000,00, aperti rispettivamente il 22/10/2024 e il 29/10/2024 al tasso del 3,6%.

Fa presente di aver esercitato tale recesso per poter beneficiare del tasso più favorevole offerto dalla banca il 05/11/2024 sulle linee non svincolabili a 36 mesi (pari al 3,9%).

Chiede il riconoscimento, a titolo risarcitorio, dei maggiori interessi di cui avrebbe beneficiato aderendo alla nuova offerta, quantificati in € 699,30, o della *"maggiore o minore somma che si riterrà equa"*.

L'intermediario motiva il proprio diniego allo svincolo delle somme depositate rappresentando che:

- il conto deposito acceso il 17/10/2019 e collegato al conto corrente in essere tra le parti offre ai clienti la possibilità di costituire vincoli, anche parziali, sulle somme contabilizzate sul conto deposito, i cui termini e condizioni variano sulla base dell'offerta tempo per tempo vigente;
- i due vincoli a 36 mesi di cui al presente ricorso non costituiscono contratti autonomi e, per questo, non beneficiano del diritto di ripensamento di 14 giorni, applicabile al solo contratto di conto deposito, per il quale tale termine era decorso essendo stato sottoscritto il 17/10/2019. Richiama, sul punto, anche l'art. 9 della sottosezione II del contratto, secondo cui il cliente non ha *"facoltà di disporre delle Somme Vincolate fino alla scadenza del vincolo concordata all'atto della costituzione dello stesso (così detto vincolo senza facoltà di svincolo anticipato)"*;
- il recesso dal contratto di deposito, ove ritenuto ammissibile, avrebbe determinato lo scioglimento di tutti i rapporti in corso, effetto che i ricorrenti avevano chiesto di evitare nella loro missiva di recesso del 05/11/2024.

Il ricorrente contesta tale motivazione, ritenendo che:

- i singoli vincoli non vengono considerati autonomi contratti "per un mero cavillo formale e giuridico", così da non accordare il diritto di recesso;
- questo non può portare a escludere l'applicazione alle linee vincolate, "per interpretazione estensiva ed analogica", delle previsioni del codice del consumo in materia di ius poenitendi;
- la formulazione letterale del recesso del 05/11/2024 era volta a manifestare l'intenzione di recedere dai soli vincoli costituiti il 22/10/2024 e 29/10/2024.

Tanto rammentato, si rileva che la sottosezione 2 del contratto sottoscritto dalle parti il 07/10/2019 definisce il conto deposito come *"deposito ai sensi dell'articolo 1834 del codice civile che consente al Cliente di trasferire tempo per tempo somme di denaro dal Conto Corrente"* e di *"costituire vincoli, anche parziali, sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito a proprio credito (le "Somme Vincolate") nel rispetto di quanto previsto dal Contratto"*, *"sulla base dell'offerta tempo per tempo vigente"*.

Il successivo art. 9 disciplina la costituzione di vincoli sulle somme contabilizzate sul conto deposito prevedendo che *"in caso di costituzione di vincoli sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito il Cliente non ha facoltà di disporre delle Somme Vincolate: - fino alla data di scadenza del vincolo concordata all'atto della costituzione dello stesso (così detto vincolo senza facoltà di svincolo anticipato); - sino alla richiesta di svincolo da parte del Cliente (così detto vincolo con facoltà di svincolo anticipato)"*.

L'art. 10 prevede poi che:

- nel caso di vincolo con facoltà di svincolo anticipato, il cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati;
- nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito, ma resta fermo il diritto del cliente di recedere dal conto deposito o da uno dei servizi collegati (ad esempio, il conto corrente) con conseguente scioglimento degli stessi ed estinzione anche dei vincoli anche prima della loro scadenza, con esclusione del diritto a percepire interessi.

Come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente le due linee di vincolo oggetto di ricorso sono della tipologia “non svincolabile”, pertanto il recesso dal conto deposito determina, oltre all'estinzione dei vincoli prima della loro scadenza, anche lo scioglimento degli altri rapporti in essere tra le parti (tra cui il conto corrente e la carta di debito).

Gli stessi effetti sono previsti nel caso di esercizio dello *ius poenitendi*, esercitabile entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, previsto tuttavia per il solo conto deposito, stipulato il 07/10/2019, non anche per i singoli vincoli costituiti nell'ambito di tale rapporto contrattuale, come risulta dalla sezione 3 del contratto; risulta in atti la dichiarazione con cui il cliente attesta di essere stato compiutamente informato e di aver perfettamente compreso che i rapporti relativi al conto deposito, al conto corrente e ai servizi di pagamento e accessori, al servizio di progetti di spesa e alla carta di debito sono tra loro collegati.

Come evidenziato dalla resistente, nella comunicazione con cui il ricorrente comunicava il recesso, si specificava espressamente di non darvi seguito ove lo scioglimento dai due vincoli apposti il 22/10/2024 e il 29/10/2024 avesse comportato anche la chiusura del conto corrente e degli altri depositi.

Tanto complessivamente ricostruito, con l'odierno ricorso il ricorrente – in estrema sintesi – si duole dell'impossibilità dell'esercizio anticipato rispetto alla scadenza del vincolo del diritto di recesso dai depositi vincolati accessi nel mese di ottobre 2024 e collegati al conto deposito esistente presso l'intermediario resistente.

Senonché, è documentalmente acclarata innanzitutto la regolamentazione giuridica di tali depositi, *sub specie* di vincoli senza facoltà di svincolo anticipato, fermo il diritto del cliente di recedere dal conto deposito o da uno dei servizi collegati con conseguente scioglimento degli stessi ed estinzione anche dei vincoli anche prima della loro scadenza, con esclusione del diritto a percepire interessi.

E' incontestato tra le parti che il ricorrente riceveva la relativa documentazione contrattuale.

E' altrettanto acclarato documentalmente che il ricorrente – all'atto dell'esercizio del diritto recesso – ne subordinava gli effetti al mancato scioglimento degli altri rapporti intrattenuti con l'intermediario (*“Chiediamo di non dare seguito se essa dovesse comportare anche la chiusura del contratto di conto corrente o degli altri depositi attivi a noi intestati”*).

Ebbene, la regolamentazione pattizia (espressamente accettata dal ricorrente) depone nel senso che la costituzione dei vincoli – siano essi estinguibili anticipatamente o meno – non si risolve nella stipulazione di autonomi e separati contratti, ma costituisce modalità di esecuzione del c.d. contratto quadro, *sub specie* di ordini e disposizioni relative alle somme di oggetto oggetto del medesimo contratto e impartite dal cliente alla banca ai sensi dell'art. 4 della sottosezione I del contratto di conto deposito del 07/10/2019.

Ne consegue che la pretesa del ricorrente risulta incompatibile con il citato assetto pattizio, risolvendosi nella creazione di un *tertium genus* di deposito vincolato non contrattualmente previsto, in cui alle condizioni economiche del deposito non anticipatamente svincolabile si accompagnerebbe la facoltà di svincolo anticipato dal solo deposito e non già da tutti gli altri servizi attivi, in contrasto dal citato art. 10 del contratto.

Ne consegue che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE